ALLEGATO A

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PERCENTUALI DEL VALORE ECONOMICO DELLA PRODUZIONE ATTESA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI CON POTENZA SUPERIORE AD 1 MWp, DA DESTINARE ALLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI, PREVISTE DALL'ART. 8, CO. 4, LET. M), P.TO 2 DEL D.LGS N. 190/2024

Premessa e riferimenti normativi

L'art. 8, co. 4, let m), p.to 2 del D.lgs 25 novembre 2024, n. 190 "TU fonti energetiche rinnovabili", reca che, per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili con potenza superiore a 1 MWp, deve essere previsto un programma di compensazioni territoriali a favore del comune interessato.

Per compensazioni territoriali si intendono gli interventi di carattere ambientale, paesaggistico o territoriale finalizzati a bilanciare l'impatto derivante dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'importo delle compensazioni dev'essere compreso tra l'1 e il 3% del valore economico della produzione attesa dell'impianto lungo la sua vita utile, calcolato al netto dell'energia eventualmente autoconsumata. La percentuale determina il corrispettivo economico delle misure compensative a favore dei comuni nel cui territorio l'impianto viene realizzato;

Entro l'art. 11-bis del T.U. F.E.R. sono individuate le aree idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, intese come zone del territorio caratterizzate da minori criticità ambientali, paesaggistiche e urbanistiche e, pertanto, considerate a ciò compatibili.

Con il presente documento si intende fornire all'Amministrazione comunale gli elementi di conoscenza affinché quest'ultima possa determinare la modulazione dell'applicazione della predetta percentuale in relazione all'impatto presunto che l'impianto avrà sul territorio.

La predeterminazione delle percentuali del valore economico della produzione attesa da destinare alle compensazioni territoriali è necessaria al Settore tecnico per il procedimento di rilascio del titolo abilitativo all'installazione.

La determinazione delle percentuali consente ai proponenti di identificare, in via preventiva, l'onere economico derivante dalle misure compensative così da identificarne l'impatto sui propri investimenti.

Considerazioni

La pianificazione urbanistica di Borgaro, risalente al 1971, anno di approvazione del primo Piano Regolatore Generale, ha orientato e determinato lo sviluppo organico e ordinato del territorio nel corso degli ultimi cinquant'anni. Cosicché il tessuto edilizio risulta essere compatto e perlopiù circoscritto all'interno dell'ideale mandorla disegnata dalle vie che lambiscono l'edificato;

Costituisce propaggine al tessuto edilizio residenziale, l'area industriale di Via Liguria, collocata a sud e condivisa con la confinante Torino. Sono satellitari al tessuto edilizio l'area industriale di Via Mappano, collocata ad est, e quella del Villaretto - e della sua piccola conurbazione residenziale -, collocate a sud-est al confine con i comuni di Torino e di Mappano.

Nonostante la pianificazione urbanistica comunale ne sia sprovvista, la suddivisione in zone omogenee recata entro l'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è del tutto coerente con la zonizzazione del Piano regolatore ed è funzionale alla determinazione della distribuzione territoriale delle aliquote percentuali previste dall'art. 8 del T.U. F.E.R.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Sulla scorta delle definizioni contenute nella norma, è possibile identificare nelle zone omogenee E) le porzioni di territorio che, nonostante l'impiego agricolo, conservano – ancora – caratteristiche di naturalità e conservazione del paesaggio e sono del tutto riconoscibili rispetto alle zone A), B), C) e D) urbanizzate o di imminente urbanizzazione, ovvero ov'è prevista l'urbanizzazione.

Individuazione delle percentuali

Sulla scorta della premessa e delle considerazioni sin qui recate, l'individuazione delle percentuali da proporre all'Amministrazione comunale fa riferimento ai seguenti criteri:

- ✓ al livello di compromissione ambientale dell'area ov'è proposta l'installazione;
- ✓ all'incentivazione all'uso di aree già compromesse sotto il profilo naturale;
- ✓ alla tutela delle aree a maggiore valore ecologico e paesaggistico contemperandola con gli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Contemperando i predetti criteri con la zonizzazione del territorio contenuta entro l'art. 2 del D.M n. 1444/1968 deriva la seguente individuazione delle percentuali:

3 % ..... zona omogenea E)
1 % ..... zone omogenee A), B), C) e D)

Nelle zone omogenee F), corrispondenti alle aree destinate ad impianti pubblici di cui all'art. III.I.2. delle Norme di attuazione del Piano regolatore, non oggetto di trattazione nel presente documento, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggiace a specifici procedimenti che ineriscono - anche – la competenza del Consiglio comunale in considerazione dell'interesse pubblico involto.

Borgaro Torinese, 9.9.2026

Il dirigente
Danilo Rebesco
(f.to elettronicamente)

DANILO REBESCO
10.09.2026
12:26:49
GMT+02:00